Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 21 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Il titolo della legge 22 gennaio 1942-XX, n. 147, concernente autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1942-XX, n. 62, è stato erroneamente indicato, nel solo sommario, nel senso che ove è detto: « Autorizzazione al Ministro per la guerra... » ecc., devesi leggere: « Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 66 DEL 21 MARZO 1942-XX:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Marzo 1942-XX (Fascicolo 3).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 febbraio 1942-XX, n. 173.

Norme integrative del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per l'estensione alle dipendenti dalle Amministrazioni degli enti ausiliari del trattamento spettante alle dipendenti statali durante la gravidanza ed il puerperio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, è aggiunto il seguente capo:

« *Capo IV-bis.* — Norme per la tutela del personale femminile dipendente dalle Amministrazioni degli enti ausiliari durante lo stato di gravidanza e di puerperio ».

« *Art. 44-bis.* — Per causa di gravidanza e puerperio il personale femminile dipendente dalle Amministrazioni comunali, provinciali, consorziali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ha diritto ad ottenere, in aggiunta al congedo ordinario previsto dai rispettivi regolamenti organici, un ulteriore periodo di congedo per la durata di un mese e mezzo, e conserva, anche durante tale periodo, il supplemento di servizio attivo.

« Al personale femminile non di ruolo dipendente da gli Enti di cui al precedente comma sono estese le disposizioni di cui all'art. 29.

« A tutto il personale femminile in servizio presso le Amministrazioni di cui al primo comma sono estese le disposizioni dell'art. 44 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Vito dei Normanni, addì 6 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 174.

Disposizioni intese ad agevolare la cessione di aziende commerciali e industriali e la immigrazione in Alto Adige.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I redditi di categoria *B*, delle aziende industriali e commerciali, appartenenti ad allogeni e cittadini tedeschi che si trasferiscono in Germania ai sensi della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, e rilevate da cittadini, da ditte o da società italiane, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalle imposte comunali sulle industrie, commerci, arti e professioni, e di patente, nonchè dalla addizionale provinciale e dal contributo al Consiglio provinciale delle corporazioni fino al 31 dicembre del quarto anno a decorrere dal giorno di inizio dell'esercizio da parte del cittadino, della ditta o della società italiana.

Per le aziende che siano state già rilevate, il quadriennio di esenzione decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le esenzioni fiscali previste dall'art. 4-*ter*, aggiunto all'art. 4 del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, con l'articolo unico della legge di conversione 23 dicembre 1940-XIX, n. 1914, si applicano, limitatamente agli atti ed ai contratti relativi all'acquisto, da parte di cittadini, ditte o società italiane, delle aziende di cui all'articolo precedente, sia per il primo trasferimento dagli allogeni emigranti e dai cittadini tedeschi rimpatrianti, sia per l'acquisto dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, quando le aziende stesse siano ad esso cedute dagli allogeni e cittadini tedeschi, sia per tutti i successivi trapassi che abbiano luogo durante il quadriennio dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e dalle imposte locali stabilite all'articolo precedente.

Art. 3.

Gli Istituti di credito contemplati nell'art. 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, nonchè le Casse di risparmio, sono autorizzati a concedere, in provincia di Trento, mutui per l'acquisto delle proprietà agrarie e appartenenti ad agricoltori che si trasferiscono in Alto Adige.

Detti mutui potranno essere concessi per un importo non superiore ai tre quarti del valore dei fondi.

Art. 4.

Sui mutui di cui all'articolo precedente potrà essere accordato un concorso dello Stato nella misura del 3,50 % annuo costante sull'importo mutuato, per una durata non superiore ai trenta anni, restando escluso il cumulo del concorso stesso con altri contributi statali previsti dalle vigenti disposizioni sul credito agrario.

Il concorso statale sarà concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere dell'Ispetto-

rato agrario compartimentale delle Venezie, sentito l'Ente nazionale per le Tre Venezie.

Art. 5.

Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto per lo sviluppo economico della Venezia Tridentina, relativi all'acquisto dei beni degli agricoltori della provincia di Trento, che si trasferiscono in Alto Adige per l'acquisto delle proprietà agrarie già appartenenti agli allogeni e cittadini tedeschi rimpatrianti, nonchè gli atti e contratti relativi alla successiva prima alienazione dei beni stessi, che si verifichi entro un triennio dal precedente trapasso, sono esenti da ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari, escluse le tasse di bollo sulle cambiali.

Le istanze, i ricorsi ed i documenti, le copie degli atti pubblici, le verifiche, gli estratti catastali e tavolari, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere all'Istituto per lo sviluppo economico della Venezia Tridentina per il perseguimento dei fini attribuitigli, sono esenti da tasse e da diritti, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche ed i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro.

Gli onorari dei notai per gli atti e contratti indicati nel presente articolo sono ridotti a metà.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 febbraio 1942-XX, n. 175.

Nuove agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra ed estensione delle stesse ai caduti nelle guerre d'Africa e di Spagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta ipotecaria di trascrizione le quote di eredità devolute in linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite nelle successioni:

1) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito, all'Armata e all'Aeronautica, morti in guerra dall'11 giugno 1940-XVIII;

2) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito, all'Armata e all'Aeronautica, morti per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, e sempre-chè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta;

3) di qualunque altra persona uccisa dal nemico nel corso delle ostilità dall'11 giugno 1940-XVIII o deceduta a seguito di ferita riportata in conseguenza di azioni aggressive del nemico e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata.

La denunzia delle dette successioni, da presentarsi agli effetti della trascrizione e della voltura catastale, è obbligatoria per i soli beni immobili e per i diritti capaci di ipoteca, e deve essere corredata da un certificato della competente autorità militare o civile attestante la sussistenza delle circostanze rispettivamente indicate ai numeri 1, 2 e 3.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge si applicano anche alle successioni:

1) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito, all'Armata ed all'Aeronautica morti nella guerra d'Africa nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero parteciparono a operazioni militari in Spagna, morti dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

2) dei militari e delle altre persone indicate al precedente numero 1, morti per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra d'Africa o di operazioni militari in Spagna, nei periodi rispettivamente sopra indicati, e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta;

3) di qualunque altra persona uccisa dal nemico nel corso delle ostilità o deceduta a seguito di ferita riportata in conseguenza di atti di ostilità nella guerra d'Africa nel periodo sopraindicato dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata.

Art. 3.

Sono equiparati ai morti in guerra od a causa della guerra i militari e le altre persone indicate ai numeri 1 e 2 dell'art. 57 del libro I del Codice civile, dei quali sia stata dichiarata o la morte presunta, a norma dell'art. 59, o l'assenza, a norma dell'art. 60 del libro stesso, in dipendenza delle operazioni belliche avvenute nei periodi di tempo indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

Le imposte di successione e di trascrizione già pagate e che, in virtù degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, non sono dovute, saranno restituite, su domanda degli interessati da presentarsi entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

La legge 17 agosto 1941-XIX, n. 948, portante agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra, è abrogata.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 15 gennaio 1942-XX, n. 176.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Francesco Sarappa », con sede in Roccarainola (Napoli).

N. 176. R. decreto 15 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Francesco Sarappa », con sede in Roccarainola (Napoli), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1942-XX

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 177.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Istituto Nobili Morosini per la istruzione ed educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Biancade », con sede in frazione Biancade del comune di Roncade (Treviso).

N. 177. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Istituto Nobili Morosini per la istruzione ed educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Biancade », con sede in frazione Biancade del comune di Roncade (Treviso), eretto canonicamente con decreto del Vescovo di Treviso in data 16 settembre 1940-XVIII, e viene approvato lo statuto del predetto Ente di culto, in data 8 luglio 1941-XIX.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1942-XX

REGIO DECRETO 6 febbraio 1942-XX, n. 178.

Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Livorno ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel comune di Campiglia Marittima.

N. 178. R. decreto 6 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Livorno viene autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel comune di Campiglia Marittima della estensione di ettari uno, per l'impianto di un vivaio provinciale forestale.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti il 12 *marzo* 1942-XX

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 179.

Fissazione delle circoscrizioni consolari dei Regi uffici in Croazia.

N. 179. R. decreto 23 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono fissate le circoscrizioni consolari dei Regi uffici in Croazia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti l'*11 *marzo* 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 marzo 1942-XX.

Unificazione delle colorazioni distintive per tubazioni a bordo di navi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 4 marzo 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nella seguente tabella:

UNI 1281, 9 dicembre 1940-XIX: Colorazioni distintive per tubazioni a bordo di navi.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, l'unificazione delle colorazioni secondo la tabella UNI 1281 dovrà applicarsi per tutte le navi di nuova costruzione. Per le altre navi l'applicazione dovrà farsi con decorrenza dal primo rifacimento della pitturazione delle tubazioni, posteriore a tale data e al più tardi entro un anno dalla data del decreto.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nella suddetta unificazione per le navi costruite su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed

Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono cedute invece, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dal l'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti di cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 marzo 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(1104)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1942-XX.

Disciplina delle frutta conservate, delle conserve relative e delle marmellate.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1941-XIX, recante norme per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari conservati in scatola;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'approvvigionamento delle frutta solforate e conservate in salamoia, delle polpe e puree di frutta, nonchè la destinazione al consumo delle marmellate e delle frutta comunque conservate;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le frutta solforate e conservate in salamoia, le polpe e puree di frutta, nonchè le marmellate, le gelatine e le frutta comunque conservate di qualsiasi tipo e qualità, di produzione nazionale o di provenienza estera e comunque confezionate, sono vincolate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La predetta merce, pertanto, non può formare oggetto di contrattazione, che comunque importi cessione o alienazione, se non sulla base della disciplina stabilita nel presente decreto.

Sono risoluti tutti i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte che non ha avuto esecuzione con l'effettiva consegna o spedizione della merce fuori Comune.

Art. 2.

La Confederazione fascista degli industriali è incaricata dell'approvvigionamento e della destinazione della merce di cui al precedente articolo, in base ad appositi piani nazionali d'assegnazione approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'immissione al consumo dei contingenti provinciali delle marmellate e delle conserve di frutta sarà effettuata in base a piani di distribuzione concordati tra gli Uffici provinciali di distribuzione e le Unioni provinciali fasciste degli industriali ed approvati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 3.

Entro il 25 marzo 1942-XX, i produttori, gli importatori ed i commercianti all'ingrosso debbono fare denuncia dei prodotti di cui al precedente art. 1 esistenti alla mezzanotte del 14 marzo 1942-XX. La denuncia, redatta in triplice esemplare in conformità ai modelli *A* e *B* annessi al presente decreto, deve essere presentata, in duplice esemplare alla Confederazione fascista degli industriali (pel tramite delle Confederazioni degli agricoltori e dei commercianti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, da parte delle ditte inquadrate in dette organizzazioni) ed in unico esemplare alla Sezione dell'alimentazione della Provincia nella quale è depositata la merce.

Per la produzione consentita ai termini del seguente articolo ed ottenuta posteriormente alla data del 14 marzo predetto, i produttori, nei modi indicati al precedente comma, entro i giorni 5 e 20 di ogni mese, debbono presentare denuncia, redatta in conformità agli allegati modelli *C* e *D*, della produzione, delle giacenze e delle consegne riferite alla prima ed alla seconda quindicina del mese. La prima denuncia quindicinale comprenderà il periodo 15 marzo-31 marzo 1942-XX.

Degli arrivi nel Regno dei prodotti vincolati ai termini del presente decreto, gli importatori dovranno di volta in volta presentare immediata denuncia nei modi indicati al 1° comma del presente articolo alla Confederazione fascista degli industriali ed alla competente Sezione provinciale della alimentazione, senza usare però i modelli prescritti nel presente decreto.

La Confederazione fascista degli industriali, di volta in volta autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, potrà variare i termini di presentazione delle denuncie periodiche e integrare o variare i modelli *C* e *D* senza peraltro modificare le voci dei prodotti considerati.

Art. 4.

E' vietata la produzione di marmellate e conserve di frutta di tipo diverso da quelle indicate nell'annessa tabella.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per speciali esigenze di approvvigionamento, potrà autorizzare la Confederazione fascista degli industriali a far

produrre determinati quantitativi dei seguenti prodotti:

1° - confetture extra di frutta intere, escluse mele e susine;

2° - gelatine di frutta;

3° - marmellate di castagne;

4° - marmellate di rabarbaro;

5° - mostarde di frutta senapate o dolci;

6° - frutta sciroppata;

7° - marmellate solide con frutta a pezzi (confetture solidificate) ed in pezzettini zuccherati;

8° - conserve super concentrate di frutta per gelateria.

Art. 5.

La vendita diretta al consumatore da parte degli esercenti il commercio al minuto, già muniti di regolare licenza, è consentita soltanto per le scorte da questi possedute nei propri negozi di vendita al pubblico.

Successivamente la vendita predetta dovrà effettuarsi per i quantitativi di marmellate e conserve di frutta che gli esercenti avranno ricevuto sulla base delle assegnazioni disposte ai sensi del 2° comma dell'art. 2 del presente decreto.

E' consentita la consegna delle marmellate e conserve di frutta per le quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste abbia già disposto, pel tramite della competente organizzazione sindacale, assegnazioni per le esigenze delle Forze armate.

Art. 6.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fatto obbligo di apporre sopra i recipienti contenenti marmellate e conserve di frutta l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico.

Tale indicazione deve essere impressa direttamente sul recipiente od apposta per mezzo di etichette indicanti il nome della ditta produttrice ed il luogo della produzione.

Art. 7.

E' abrogata qualunque disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

Tabella delle marmellate e delle conserve di frutta di cui è consentita la fabbricazione

1. — Marmellate monotipiche di 1ª categoria comprese frutta di sottobosco, arancie, ecc., escluse le mele e le susine comuni.

2. — Marmellate miste, o di 2ª categoria, fabbricate con miscele di qualunque frutta e quelle a base di susine comuni e di mele.

3. — Marmellate solide comuni di qualunque tipo e frutta, compresa la cotognata.

4. — Amarena allo sciroppo.

Il Ministro: PARESCHI

Mod. A

Ditta . . . .
con sede legale in . .
. . . . . *Stabilimento*
di . . . .
(Prov. di . . . . . .*)*
Via . . . . . *N*. . .

DENUNCIA OBBLIGATORIA DELLE GIACENZE DELLE POLPE DI FRUTTA E DELLE FRUTTA SOLFORATE O CONSERVATE IN SALAMOIA ALLA MEZZANOTTE DEL 14 MARZO 1942-XX

AVVERTENZE

1. — Per ciascuno stabilimento e per ciascun magazzino le ditte devono compilare una separata denuncia.

2. — Per le giacenze si intendono quelle materialmente esistenti negli stabilimenti o nei magazzini; quelle viaggianti si intendono di pertinenza del destinatario.

3. — I quantitativi di merce devono essere denunciati al netto dell'imballaggio ed espressi in *quintali*.

4. — *La denuncia è assolutamente obbligatoria ed impegna la personale responsabilità del rappresentante legale della ditta che deve controfirmarla.*

Contro coloro che ometteranno di fare la denuncia o non la faranno entro i termini fissati o forniranno dati inesatti, saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

SPECIE DI FRUTTA (1)	QUANTITÀ ESISTENTI AL 14 MARZO 1942-XX (2) (quintali)			
	Polpe	Purea	Puree speciali	Frutta solforate intere o a pezzi
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità, che i dati forniti sono conformi a verità.

. . . . lì . . . .

Il rappresentante legale della ditta

. . . .

(1) Indicare la specie delle frutta da cui si sono ottenuti i prodotti denunciati. Nel caso si tratti di miscele di due o più specie di frutta, indicare le singole specie e la rispettiva percentuale di incidenza.

(2) Indicare il peso netto escluso, cioè, quello del fusto o comunque del recipiente, e, per quanto riguarda le polpe e le frutta solforate o in salamoia escluso il peso del liquido di governo.

NB. — Due copie del presente modulo, debitamente compilate, devono essere restituite entro il giorno 25 marzo 1942-XX, alla Confederazione fascista degli industriali e una copia alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

Il Ministro: PARESCHI

MOD. *B*.

Ditta . . . .
Stabilimento di . . . .
. . . . . (*Prov. di*. . . . . .)
Via. . . . . *N*. . . .

DENUNCIA OBBLIGATORIA DELLE GIACENZE DEI VARI TIPI DI MARMELLATE E DI CONSERVE DI FRUTTA ALLA MEZZANOTTE DEL 14 MARZO 1942-XX

AVVERTENZE.

1. — Per ciascun stabilimento e per ciascun deposito le ditte devono compilare una separata denuncia.
2. — Per le giacenze si intendono quelle materialmente esistenti negli stabilimenti o nei depositi; quelle viaggianti da stabilimento a deposito, si intendono di pertinenza di quest'ultimo.
3. — I quantitativi di merce devono essere denunciati al netto dell'imballaggio ed espressi in *quintali*.
4. — *La denuncia è assolutamente obbligatoria ed impegna la personale responsabilità del rappresentante legale della ditta, che deve controfirmarla.*

Contro coloro che ometteranno di fare la denuncia o non la faranno entro i termini fissati o forniranno dati inesatti, saranno applicate le sanzioni della Legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

TIPO DI CONSERVA	In barattoli di vetro		In barattoli di cartone paraffinato	In scatola		In mastelli di legno		In altri recipienti
	«Uni»	di scorta		di latta	di lamierino	fino a kg. 5,500	oltre kg. 5,500	
	(Quintali)							
1. *Marmellate monotipiche di 1ª categoria* comprese frutta di sotto-bosco, arancie, ecc. escluse le mele e le susine comuni. in complesso	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .
(di cui impegnate per FF. AA.) . . .	(. . . .)	(. . . .)	(. . . . .)	(. . . .)	(. . . .)	(. . . .)	(. . . .)	(. . . . .)
2. *Marmellate miste, pastose, di 2ª categoria*, fabbricate con miscela di qualunque frutta e quelle a base di susine comuni e di mele. in complesso	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .
(di cui impegnate per FF. AA.) . . .	(. . . .)	(. . . .)	(. . . . .)	(. . . .)	(. . . .)	(. . . .)	(. . . .)	(. . . . .)
3. *Confetture extra di frutta intere, escluse mele e susine.* in complesso	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .
(di cui impegnate per FF. AA.) . . .	(. . . .)	(. . . .)	(. . . . .)	(. . . .)	(. . . .)	(. . . .)	(. . . .)	(. . . . .)
4. *Gelatine di frutta.* in complesso	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .
5. *Marmellate di castagne.* in complesso	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .
6. *Marmellate di rabarbaro.* in complesso	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .
7. *Mostarde di frutta senapate o dolci.* in complesso	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .
8. *Frutta sciroppata.* in complesso	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .
9. *Amarena allo sciroppo.* in complesso	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .
10. *Marmellate solide con frutta a pezzi* (confetture solidificate) *od in pezzettini zuccherati.* in complesso	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .
11. *Conserve superconcentrate di frutta per gelateria.* in complesso	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .
12. *Marmellate solide* di qualunque tipo e frutta, compresa la cotognata. in complesso	In pezzatura fino a gr. 50 . . . . da gr. 50 a 500 . . . . oltre 500 gr.							
(di cui impegnate per FF. AA.) . . .	» » 50 (. . . .) » 50 a 500 (. . . .) » 500 » (. . . .)							

Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità che i dati forniti sono conformi a verità.

Il rappresentante legale della ditta:

. . . . . . , lì . . . .

(Timbro e firma)

NB. — Due copie del presente modulo, debitamente compilate, devono essere restituite entro il giorno 25 marzo 1942-XX, alla Confederazione fascista degli industriali e una copia alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

Il Ministro: PARESCHI

Mod. C.

DENUNCIA QUINDICINALE DELLA PRODUZIONE DI POLPE DI FRUTTA E DI FRUTTA SOLFORATE O CONSERVATE IN SALAMOIA

Quindicina dal . . . . ***al*** . . . . *del mese di* . . . .   Provincia di . . . .

> La presente denuncia deve essere compilata in tre esemplari, due dei quali dovranno essere trasmessi alla Confederazione fascista degli industriali (per tramite della Confederazione dei commercianti, della Confederazione agricoltori e dell'Ente della cooperazione da parte delle ditte in dette organizzazioni inquadrate) e uno alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio, entro il 5 e il 20 di ogni mese.

Ditta . . . . con sede legale in . . . . Stabilimento . . . . sito in . . . .

Provincia di . . . .

(QUINTALI) (**)

POLPE DI FRUTTA (*)	PRODUZIONE NELLA QUINDICINA								CONSEGNE NELLA QUINDICINA								GIACENZE ALLA FINE DELLA QUINDICINA								ANNOTAZIONI (***)
	Polpe		Purea		Puree speciali		Frutta solforate intere o a pezzi		Polpe		Purea		Puree speciali		Frutta solforate intere o a pezzi		Polpe		Purea		Puree speciali		Frutta solforate intere o a pezzi		
	in complesso	di cui destinate all'esportazione	in complesso	di cui destinate all'esportazione	in complesso	di cui destinate all'esportazione	in complesso	di cui destinate all'esportazione	in complesso	di cui all'esportazione	in complesso	di cui all'esportazione	in complesso	di cui all'esportazione	in complesso	di cui all'esportazione	in complesso	di cui impegnate per l'esportazione	in complesso	di cui impegnate per l'esportazione	in complesso	di cui impegnate per l'esportazione	in complesso	di cui impegnate per l'esportazione	

(*) Indicare la specie della frutta da cui si sono ottenuti i prodotti denunciati. Nel caso si tratti di miscele di due o più specie di frutta, indicare le singole specie e la rispettiva percentuale di incidenza.

(**) Indicare il peso netto, escluso, cioè, quello del fusto o comunque del recipiente e, per quanto riguarda le polpe e le frutta solforate o in salamoia, escluso anche il peso del liquido di governo.

(***) Indicare nella colonna « Annotazioni » in base a quali ordinativi è stata consegnata la merce.

NB. — Contro coloro che ometteranno di fare la denuncia o non la faranno entro i termini fissati o forniranno dati inesatti, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Data . . . .

Il rappresentante legale della ditta:

. . . .

Il Ministro: Pareschi

Mod. D.

DENUNCIA QUINDICINALE DELLA PRODUZIONE DEI VARI TIPI DI MARMELLATE E DI CONSERVE DI FRUTTA

PROVINCIA DI ....

Quindicina dal . . . . *al* . . . . *del mese di* . . . .

> **La presente denuncia deve essere compilata in tre esemplari, due dei quali dovranno essere trasmessi alla Confederazione fascista degli industriali (per tramite della Confederazione dei commercianti, della Confederazione degli agricoltori e dell'Ente della cooperazione da parte delle ditte inquadrate in dette organizzazioni) e uno alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio, entro il 5 ed il 20 di ogni mese.**

Ditta . . . . *con sede legale in* . . . .

Stabilimento . . . . *sito in* . . . . *Prov. di* . . . .

TIPO DI CONSERVA	Movimento nella quindicina	In barattoli di vetro		In barattoli di cartone paraffinato	In scatola		In mastelli di legno		In altri recipienti
		« Uni »	di scorta		di latta	di lamierino	fino a kg. 5,500	oltre kg. 5,500	
		(Quintali)							
1. *Marmellate monotipiche di 1ª categoria* comprese frutta di sottobosco, arance, ecc. escluse le mele e le susine comuni.	a) Produzione:								
	in complesso	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	di cui destinata alle FF. AA.	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)
	b) Consegne:								
	in complesso	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	di cui alle FF. AA.	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)
	c) Giacenze alla fine della quindicina:								
	in complesso	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	di cui impegnate per le FF. AA.	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)
2. *Marmellate miste, pastose, di 2ª categoria* fabbricate con miscela di qualunque frutta e quelle a base di susine comuni e di mele.	a) Produzione:								
	in complesso	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	di cui destinate alle FF. AA.	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)
	b) Consegne:								
	in complesso	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	di cui alle FF. AA.	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)
	c) Giacenze alla fine della quindicina:								
	in complesso	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	di cui impegnate per le FF. AA.	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)
3. *Confetture extra di frutta intera, escluse mele e susine.*	a) Produzione:								
	in complesso	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	di cui destinate alle FF. AA.	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)
	b) Consegne:								
	in complesso	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	di cui alle FF. AA.	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)
	c) Giacenze alla fine della quindicina:								
	in complesso	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	di cui impegnate per le FF. AA.	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)	(. . .)
4. *Gelatine di frutta* . .	a) Produzione	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	b) Consegne	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	c) Giacenze alla fine della quindicina.	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
5. *Marmellate di castagne*	a) Produzione	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	b) Consegne	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	c) Giacenze alla fine della quindicina.	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

Segue MOD. *D.*

TIPO DI CONSERVA	Movimento nella quindicina	In barattoli di vetro «Uni»	In barattoli di vetro di scorta	In barattoli di cartone paraffinato	In scatola di latta	In scatola di lamierino	In mastelli di legno fino a kg. 5,500	In mastelli di legno oltre kg. 5,500	In altri recipienti
		(Quintali)							
6. *Marmellate di rabarbaro.*	*a*) Produzione	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	b) Consegne	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	c) Giacenze alla fine della quindicina	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
7. *Mostarde di frutta senapate o dolci.*	*a*) Produzione	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	b) Consegne	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	c) Giacenze alla fine della quindicina	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
8. *Frutta sciroppata* . .	*a*) Produzione	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	b) Consegne	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	c) Giacenze alla fine della quindicina	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
9. *Amarena allo sciroppo*	*a*) Produzione	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	b) Consegne	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	c) Giacenze alla fine della quindicina	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
10. *Marmellate solide con frutta a pezzi* (confetture solidificate) *od in pezzettini zuccherati.*	*a*) Produzione	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	b) Consegne	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	c) Giacenze alla fine della quindicina	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
11. *Conserve superconcentrate di frutta per gelateria.*	*a*) Produzione	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	b) Consegne	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	c) Giacenze alla fine della quindicina	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

		In pezzatura fino a gr. 50	Da gr. 50 a 500	Oltre gr. 500
12. *Marmellate solide* di qualunque tipo e frutta, compresa la cotognata.	*a*) Produzione nella quindicina:			
	in complesso	. . . .	. . . .	. . . .
	di cui destinata alle FF. AA.	(. . . . . . .)	(. . . . . . .)	(. . . . . . .)
	b) Consegne nella quindicina:			
	in complesso	. . . .	. . . .	. . . .
	di cui alle FF. AA.	(. . . . . . .)	(. . . . . . .)	(. . . . . . .)
	c) Giacenze alla fine della quindicina:			
	in complesso	. . . .	. . . .	. . . .
	di cui impegnate per le FF. AA.	(. . . . . . .)	(. . . . . . .)	(. . . . . . .)

NB. — Contro coloro che ometteranno di fare la denuncia o non la faranno entro i termini fissati o forniranno dati inesatti, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

. . . . , lì . . . . *Il rappresentante legale della ditta:*

. . . .

Il Ministro: PARESCHI

(1124)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 263 del 12 marzo 1942-XX relativa ai cartellini per le confezioni

Il Ministero delle corporazioni, con la circolare P. 263 del 12 marzo 1942-XX, a modifica della circolare P. 198, ha consentito che:

a) sulle confezioni — escluse le cravatte — per le quali l'impiego del tessuto o del filato non superi rispettivamente mezzo metro o cinquanta grammi, venga applicato il cartellino che rechi solo le indicazioni: « Confezione prodotta con tessuto tipo: denominazione della ditta, categoria... tipo n.... »;

b) su ogni capo di ciascun completo sia apposto il cartellino con le indicazioni concernenti soltanto il capo stesso, al fine di facilitare la vendita di parti separate di uno stesso completo;

c) le indicazioni relative ai prodotti tipo impiegati per gli « interni » delle confezioni possano venire raggruppati in una unica voce « interni » per quei prodotti che siano impiegati in quantità inferiori ai 50 centimetri, indicando il metraggio ed il costo complessivo di essi.

Ha disposto, inoltre, che sulle fatture, relative a vendite di manufatti confezionati con prodotti tipo, deve essere segnata, oltre le normali indicazioni, la dicitura « Confezione prodotta con tessuti tipo n. ...., categoria ...., munita del prescritto cartellino », nei casi in cui sui cartellini stessi siano state apposte tutte le indicazioni stabilite dalla circolare P. 198. Nei casi invece in cui, così come consentito nei punti a), b) e c), siano state omesse alcune delle indicazioni prescritte dalla citata circolare si dovranno segnare sulla fattura, oltre alla dicitura suddetta, le indicazioni omesse.

Ha precisato infine che, qualora il sarto, nel confezionare un abito per conto di un cliente, dal quale ha ricevuto la stoffa, fornisca le sole fodere in tessuto tipo, non occorre che esso applichi alcun cartellino alla confezione, ma è sufficiente che indichi nella fattura — che egli rilascia al cliente per il compenso delle spese da lui sostenute — la fornitura delle fodere tipo. Nel suo registro di carico e scarico egli dovrà segnare, naturalmente, lo scarico relativo.

(1112)

Riassunto della circolare P. 239 del 13 febbraio 1942-XX relativa al prezzo degli stracci di lana

Con circolare P. 239 del 13 febbraio 1942-XX, il Ministero delle corporazioni, a modifica delle circolari P. 1 del 2 gennaio 1941 e P. 41 del 4 aprile 1941, ha determinato il seguente prezzo massimo:

Maglia bianca cotonata, resa 42 %: prezzo L. 12.

(1117)

Riassunto del provvedimento 2253 del 12 marzo 1942-XX relativo ai prezzi del lanital pettinato

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento 12 marzo 1942, n. 2253, ha determinato in L. 34,76 a kg. il prezzo del pettinato di lanital destinato a forniture militari, franco stabilimento venditore.

Inoltre ha stabilito che ai fini della determinazione dei costi dei manufatti militari, dovrà assumersi come base il costo di L. 35,68 franco stabilimento filatore.

Di tale costo dovrà tenersi conto per tutte le forniture eseguite con flocco di lanital a L. 30 il chilo.

Infine ha confermato che per il pettinato di lanital destinato ai consumi civili resta valido il prezzo di L. 23,25 stabilito con provvedimento n. 26811, del 25 ottobre 1940-XVIII, franco stabilimento filatura.

(1118)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle caratteristiche e dei prezzi dei formaggi fusi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue le caratteristiche e i prezzi dei formaggi fusi:

A) *Caratteristiche.*

1. Tenore minimo di grasso, sul secco: 30 %;
2. Umidità massima: 55 %;
3. Contenuto massimo in ceneri, formate esclusivamente da sali di calcio e sodio: 8 %.

Quali sostanze fondenti, per la fusione, sono consentiti solamente i sali di calcio e sodio e degli acidi citrico, tartarico, lattico e fosforico. E' vietata qualsiasi colorazione artificiale.

L'erborinatura è consentita unicamente mediante l'utilizzazione del formaggio gorgonzola o a mezzo di muffe autorizzate dal Ministero degli interni (Direzione generale della sanità pubblica).

B) *Prezzi alla produzione, per merce resa franco vagone partenza.*

1. Formaggi fusi in blocchi di peso netto massimo di 3 chilogrammi, se tondi e di 2 chilogrammi, se parallelepipedi; prodotto imballato in cassette di legno: L. 13,90 al chilogrammo;
2. Formaggi fusi in cassette da 100 spicchi di grammi 25 ciascuno: L. 38,45 la cassetta;
3. Formaggi fusi in scatole da 6 spicchi di grammi 25 ciascuno: L. 2,55 la scatola.

Gli spicchi e i blocchi dovranno essere rivestiti esclusivamente da involucro costituito da fogli di alluminio biprotetto.

Il Ministro: PARESCHI

(1114)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 marzo 1942-XX - N. 50

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,8020	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,53	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976

Rendita 3,50 % (1906)	80,55
Id. 3,50 % (1902)	77,95
Id. 3 % lordo	56,75
Id. 5 % (1935)	94,15
Redimibile 3,50 % (1934)	76,125
Id. 5 % (1936)	95,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,725
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943	98,65
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15-12-1943	98,40
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,375
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,65
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbr. 1950	97,25
Id. Id. Id. 5 % - Id. settemb. 1950	97,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffide per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	790509 Per il solo certificato di proprietà	Amendola Giuseppe fu Mariano, dom. a Lipari (Messina) . . L.	280 —
P. R. 3,50 %	107908 264143	Cianfa Matilde fu Antonio, nubile, dom. a Roma . . . . »	157,50 350 —
Id.	29054	Messina Giuseppe fu Samuele, minore sotto la patria potestà della madre La Rosa Benedetta ved. di Messina Samuele, dom. a Palermo . . . . »	150,50
Id.	499820 499821	De Asarta Costanza fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Avogli Trotti Mercedes fu Alessandro vedova De Asarta, dom. a Fraforeano (Udine) . . . . »	1022 — 339,50
Id.	324364	Biasioli Bianca di Alcide, minore emancipata sotto la curatela del marito Ruggieri Francesco di Vincenzo, dom. a Taranto »	1792 —
Cons. 3,50 %	778831 Solo per la nuda proprietà	Maffucci Maria-Giuseppa, Michele Domenico e Vincenzo fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Maffucci Benedetta fu Domenico ved. Maffucci Giuseppe, dom. a Calitri (Avellino), vincolato d'usufrutto a favore di detta Maffucci Benedetta . . . . »	175 —
P. R. 3,50 % (1934)	240504	Deroma Speranza fu Francesco, dom. a Sassari . . . . »	430,50
Rendita 5 % (1935)	1717 1722	Saracino Maria fu Secondo, minore sotto la patria potestà della madre De Biase Berenice ved. Saracino, dom. a Troia (Foggia) . . . . »	120 — 155 —
Cons. 3,50 % (1906)	292806	Borgarino Giuseppina di Lodovico, nubile, dom. in Cuneo. . »	1050 —
Id.	524328 524329	Borgarino Giuseppina fu Lodovico, moglie di Fornaseri Guido, dom. in Cuneo, vincolate per cauzione . . . . . »	28 — 56 —
P. R. 3,50 % (1934)	132281 22972	Borgarino Giuseppina fu Lodovico, moglie di Fornaseri Guido, dom. a Cuneo . . . . »	1477 — 511 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(889)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	506827	1.200,50	Bassani Italo di Cesare, dom. a Milano, con usufrutto a Pacini Elisa fu *Salvatore*, dom. a Milano.	Bassani Italo di Cesare, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Milano, con usufrutto a Pacini Elisa fu *Carlo*, dom. a Milano.
Id.	506828	1.200,50	Segre Elena fu *Carlo*, maritata Saralvo, dom. a Milano, con usufrutto a Pacini Elisa fu *Salvatore*, nubile, dom. a Milano.	Segre Elena fu *Salvatore*, maritata Saralvo, dom. a Milano, con usufrutto a Pacini Elisa fu *Carlo*, nubile, dom. a Milano.
B. T. (1949) Serie A	10071	Cap. nom. 1.000 —	*Montagna* Gino di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre.	*Montagnana* Gino di Giovanni, ecc. come contro.
B. T. (1949) Serie H	395	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	57459	98 —	Bilia *Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Grantaliano Rodrigo, dom. a Milano, con ipoteca per cauzione di ricevitrice di banco lotto.	Bilia *Antonia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	84881	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	124901	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	314771	140 —	Bilia *Antonietta* fu Giuseppe, vedova di Grantaliano Rodrigo, dom. in Milano, con ipoteca per cauzione di ricevitrice di banco lotto.	Bilia *Antonia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	275370	35 —	Bilia *Antonietta* fu Giuseppe, dom. a Milano, con ipoteca per cauzione di ricevitrice di banco lotto.	Bilia *Antonia* fu Giuseppe, *ved. di Grantaliano Rodrigo*, dom. a Milano, con ipoteca, come contro.
Cons. 3,50 %	780868	45,50	*Billia Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Grantaliano Rodrigo, dom. in Milano, con ipoteca per cauzione di ricevitrice di banco lotto.	*Bilia Antonia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	780097	77 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	596909	3,50	Bilia *Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Grantaliano *Federico* di Mosè, dom. a Castel S. Giovanni in Piacenza, con ipoteca per cauzione di ricevitrice di banco lotto.	Bilia *Antonia* fu Giuseppe, moglie di Grantaliano *Rodrigo* di Mosè, dom. a Castel S. Giovanni in Piacenza, con ipoteca, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % 1906)	768420	52,50	Minadeo Giuseppe fu Nicola, dom. in Ripalimosani (Campobasso). L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Jacovino *Mariagiovanna fu Giuseppe, nubile*, dom. a Ripalimosani (Campobasso).	Minadeo Giuseppe fu Nicola, ecc., come contro. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Jacovino *Maria-Giovanna fu Antonio Maria, ved. di Minadeo Nicolamaria*, dom. a Ripalimosani (Campobasso).
Id.	768421	52,50	Minadeo *Carmela* fu *Nicola*, moglie di Jafelice Antonio, dom. a Ripalimosani (Campobasso), ecc., come sopra.	Minadeo *Maria Carmela* fu *Nicolamaria*, moglie di Jafelice Antonio, dom. a Ripalimosani (Campobasso), ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	686814	77 —	Bruno *Caterina Elvira* fu Gaetano, nubile, dom. a Palermo.	Bruno *Elvira* fu Gaetano, nubile, dom. a Palermo.
Id.	702263	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	721354	94,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	5375	45,50	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5%	93006	1.435 —	Brameri Giuseppina fu *Carlo Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Sozzè *Maria Teresa detta Gina* fu Francesco, ved. Brameri, dom. a Silvano Pietra (Pavia).	Brameri Giuseppina fu *Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Sozzè *Maria* fu Francesco, ved. Brameri, dom. a Silvano Pietra (Pavia).
Id.	93005	1.435 —	Brameri *Lidya* fu *Carlo Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Sozzè *Maria Teresa detta Gina* fu Francesco, ved. Brameri, dom. a Silvano Pietra (Pavia).	Brameri *Lidia-Francesca* fu *Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Sozzè *Maria* fu Francesco, ved. Brameri, dom. a Silvano Pietra (Pavia).
P. R. 3,50%	392965	507,50	Gregotti Edvige fu Pietro, moglie di Lucca *Antonio*, dom. in Ghemme (Novara), vincolata per dote.	Gregotti Edvige fu Pietro, moglie di Lucca *Pietro* detto anche *Antonio* o *Pietro Antonio*, dom. in Ghemme (Novara), vincolata per dote.
Id.	17206	73,50	Gaudio Umberto ed *Antonio* fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre De Stefano Maria-Gabriella di Pasquale vedova di Gaudio Antonio, dom. in Castiglione Cosentino (Cosenza).	Gaudio Umberto e *Silvio-Antonio* fu Antonio, minori, ecc., come contro.
B. T. 5% (1949) Serie A	5367	Capitale 13.000 —	Stile *Maddalena* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maria Doristella Rocco ved. Stile, dom. a Napoli.	Stile *Maria Maddalena* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
Rendita 5%	141662	4.050 —	Vandone Francesco Antonio fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Prosperi Emma detta Natalia fu *Paolo* ved. di Vandone Paolo, con usufrutto a Tarchetti Elisabetta fu *Giovanni Pietro* ved. di Vandone di Cortemilia Antonio, dom. a Torino.	Vandone Francesco Antonio fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Prosperi Emma detta Natalia fu *Fausto*, ved. di Vandone Paolo, con usufrutto a Tarchetti Elisabetta fu *Giovanni Vittore Francesco*, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1906)	129987	364 —	Romano *Luisa* fu Raffaele, moglie di Odorisio *Francesco*, dom. a Mesagne (Lecce).	Romano *Saveria Luisa* fu Raffaele, moglie di Odorisio *Francesco Paolo*, dom. a Mesagne (Lecce).
P. R. 5%	7033	3.830 —	Testolin Florindo e Francesco fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Brazzale Rosa fu *Anacleto*, ved. di Testolin Francesco, con usufrutto a Brazzale Rosa fu *Anacleto* ved. di Testolin Francesco, dom. a Novoledo di Villaverla (Vicenza).	Testolin Florindo e Francesco fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Brazzale Rosa fu *Antonio Anacleto* ved. di Testolin Francesco, con usufrutto a Brazzale Rosa fu *Antonio Anacleto* ved. di Testolin Francesco, dom. a Novoledo di Villaverla (Vicenza).
B. T. (1949) Serie D	792	Capitale 15.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	228271	168 —	*Straffarello* Anna-Maria fu Bartolomeo, moglie di Calzia *Alberto*, dom. in Dolcedo (Imperia).	*Strafforello* Anna Maria fu Bartolomeo, moglie di Calzia *Carlo Alberto*, dom. in Dolcedo (Imperia).
Cons. 3,50% (1906)	844087	77 —	Strafforello Anna-Maria, ecc., come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50%	125417	10,50	*Amenela* Nicolò fu Sebastiano, dom. a Palermo, vincolata a favore del Ministero dell'interno.	*Amenta* Nicolò fu Sebastiano, dom. a Palermo, vincolata a favore del Ministero dell'interno.
Id.	117244	154 —	Vernaccini Giuseppe fu Augusto, dom. a Pisa. L'usufrutto vitalizio spetta a Colombi *Augusta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Pisa.	Vernaccini Giuseppe fu Augusto, dom. a Pisa. L'usufrutto vitalizio spetta a Colombi *Maria Augusta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Pisa.
Id.	54598	700 —	*Lore* Michele di Antonio, dom. a Isnello (Palermo).	*Lo Re* Michele di Antonio, dom. a Isnello (Palermo).
Id.	409400	66,50	*Puliti* Augusto, Giuseppe, *Nazzareno* ed Enrico fu Lorenzo, minori sotto la patria potestà della madre Foderoni Virginia fu Pio, dom. in Roma, in parti uguali.	*Politi* Augusto, Giuseppe, *Nazzarena* ed Enrico fu Lorenzo, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	438228	210 —	Fioriti *Argentina-Maria* fu Francesco, nubile, dom. a Prossedi (Roma).	Fioriti *Maria-Argentina* fu Francesco, nubile, dom. a Prossedi (Roma).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	433477	35 —	Spanna *Adriana* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Spanna Flaminia di Vincenzo ved. Spanna, dom. a Fobello (Vercelli).	Spanna *Adriano* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	151701	1.600 —	Merli Augusta fu Mariano, moglie di Petti Antonio di Clemente, dom. a Bologna. L'usufrutto vitalizio della presente rendita, la quale è vincolata per dote della titolare, spetta a Orlando *Incoronata* fu Giovanni, dom. a Campobasso.	Merli Augusta fu Mariano, ecc., come contro. Orlando *Bettina Incoronata* fu Giovanni, dom. a Campobasso.
Cons. 3,50 % (1906)	841980	2.432,50	Intendenza di Finanza di Napoli. Con usufrutto vitalizio a favore di Behrend *Clara* fu Federico ved. di Peirce Guglielmo, dom. a Napoli.	Intendenza di Finanza di Napoli. Con usufrutto vitalizio a favore di Behrend *Dorotea-Paola-Clara* fu Federico ved. di Peirce Guglielmo, dom. in Napoli.
Id.	841981	158.931,50	Monte dei Paschi di Siena. Esattore comunale di Napoli. Con usufrutto vitalizio a favore di Behrend *Clara fu Federico*, ved. di Peirce Guglielmo, dom. a Napoli.	Monte dei Paschi di Siena. Esattore comunale di Napoli. Con usufrutto vitalizio a favore di Behrend *Dorotea-Paola-Clara* fu Federico, ved. di Peirce Guglielmo, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 % (1934)	214457	906,50	Borgetti *Virginia detta Gina* fu Giuseppe, moglie di Kruch Erminio, dom. a Pavia. Annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Bardelli Rachele fu Luigi ved. di Borgetti Ettore o Lorenzo Ettore.	Borgetti *Maria-Rosa-Ernesta-Virginia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	808218	549,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278276	210 —	Gastaldi *Carolina* fu Antonio, moglie di Muratore Giuseppe, dom. a Demonte (Cuneo).	Gastaldi *Maria-Rosa-Carolina* fu Antonio, ecc., come contro.
Rendita 5 %	17262	500 —	Vicentini *Maria-Beatrice* fu *Pietro*, nubile, dom. a Melfi (Potenza).	Vicentini *Beatrice Cestra* fu *Vespasiano Pietro*, nubile, dom. a Melfi (Potenza).
Id.	17263	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	17264	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	17265	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	17266	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	27199	1.460 —	Bruno *Elisa* fu Crescenzo moglie di De Meo Giustino, dom. a Formia (Caserta). Vincolata come dote della titolare.	Bruno *Elisabetta* fu Crescenzo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 febbraio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(739)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano », di Enna, in liquidazione, con sede nel comune di Enna (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 maggio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Gaetano » di Enna, avente sede nel comune di Enna (Caltanissetta), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 26 luglio 1941-XIX con il quale il sig. Cesare Arangio è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Arangio ha trasferito la propria residenza e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Termine di Melchiorre è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Gaetano» di Enna, in liquidazione, avente sede nel comune di Enna (Caltanissetta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del signor Cesare Arangio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1012)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Montepulciano (Siena)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta la opportunità di affidare temporaneamente ad un Commissario, a sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, la amministrazione del Monte di credito su pegno di Montepulciano, con sede in Montepulciano;

Dispone:

Il cav. Guido Lippi è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Montepulciano, con sede in Montepulciano (Siena), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1013)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Casacalenda (Campobasso), Rende (Cosenza) e Treglio (Chieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Pasquale Torelli fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Casacalenda (Campobasso);

il signor Gaetano Pisani fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza);

il signor Tommaso Olivastri fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Treglio (Chieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1014)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 15 posti di segretario in prova fra diplomati in ragioneria nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3836;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040/24/208992 in data 2 marzo 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 15 posti di segretario in prova fra diplomati in ragioneria:

1. Ronchi Luciano
2. Perucca Antonio
3. Alfano Filippo
4. Luini Fernando
5. De Lorenzis Mario
6. Faenza Liliano
7. Barbesco Antonino
8. Fioretti Gaetano
9. Cingolani Guido
10. Paparo Silvio
11. Povegliano Rodolfo
12. Storti Vincenzo
13. Barcucci Adalberto
14. Colavita Paolo
15. Morzone Bruno
16. Zompatori Giuseppe

Roma, addì 3 marzo 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(1102)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.